

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2136 del 10/04/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via L. da Vinci n. 24. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione sito nel Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 251.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2231 del 10/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dieci APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via L. da Vinci n. 24. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione sito nel Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 251.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. 28 giugno 2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.”*
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005";
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”*, con successivi rinnovi annuali, che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/09/2024, acquisita al Prot. Unione 35224 e successiva conformazione trasmessa in data 10/09/2024, acquisita al Prot. Unione 35487, e da Arpae al PG/2024/163895, da **CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI SRL** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via L. da Vinci n. 24, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione sito nel Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 251, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che sull'area è vigente l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2033 del 08/07/2014, Prot. Prov.le 70092/2014, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale CUCCHI MARINO con sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Case Missiroli n. 1280 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 14904 del 17/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Cesena (FC), Via dei*

Rottamai n. 251.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 10/07/2014, come successivamente aggiornata e volturata in favore dell’Impresa Individuale Pagliacci Valeria Augusta;

Verificato che le attività connesse all’AUA intestata all’Impresa Individuale Pagliacci Valeria Augusta sono cessate nell’area in oggetto in quanto la proprietà (mappale 360 del foglio catastale 175 del Comune di Cesena/A) è ora della ditta Centro Recupero Romagna Inerti Srl, che pertanto è legittimata a richiedere il rilascio di nuova AUA;

Visto che il progetto “Impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione nel Comune di Cesena (FC)”, proposto da CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI srl, è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con la esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con la Determinazione della Regione Emilia Romagna Num. 11949 del 11/06/2024, nel rispetto di specifiche condizioni;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che, trattandosi pertanto di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 41046 del 15/10/2024 acquisita al protocollo Arpae PG/2024/187384 del 17/10/2024, ha indetto, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all’art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con la medesima nota il SUAP ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed ha richiesto integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroghe, in data 02/01/2025 ed in data 07/01/2025, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita ai Prot. Unione 167 e 668 e da Arpae ai PG/2025/1733 e 4018;

Considerato che, con riferimento alla documentazione relativa all’impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 130913 del 16/09/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/165970, il Comune di Cesena ha emesso il seguente nulla osta: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica n. 34/AUA/2024, con allegata una Relazione Acustica, datata novembre 2024 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all’impatto acustico causato dall’attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore solo diurno, ricettori, realizzazione di barriera acustica, esecuzione di monitoraggio post operam, ecc.).”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 24/03/2025, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 21/03/2025;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali Rapporto istruttorio acquisito in data 26/03/2025;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali: Benestare Prot. Com.le 14658 del 31/01/2025, acquisito al PG/2025/19480 a firma del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO D e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Dato atto che in riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti alla documentazione antimafia, è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 alla competente Prefettura di Forlì-Cesena attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 16/01/2025, acquisita al PR_FCUTG_Ingresso_0003682_20250116;

Dato atto inoltre che in data 12/03/2025 è stato acquisito tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia il nulla-osta antimafia per Centro Recupero Romagna Inerti Srl;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover:

- adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI SRL** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;
- revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2033 del 08/07/2014, Prot. Prov.le 70092/2014 intestata all'Impresa Individuale Pagliacci Valeria Augusta;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI SRL** (C.F./P.IVA 04649650407) con sede

legale in Comune di Mercato Saraceno, Via L. da Vinci n. 24, **per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione sito nel Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 251.**

3. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;**
 - **Nulla osta acustico.**
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO D e Tavola Unica**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore solo diurno, ricettori, realizzazione di barriera acustica, esecuzione di monitoraggio post operam, ecc.) contenute nella Relazione Acustica, datata novembre 2024.***
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di **revocare** l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2033 del 08/07/2014, Prot. Prov.le 70092/2014 intestata all'Impresa Individuale Pagliacci Valeria Augusta;
10. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
12. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di rilascio.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento allo stabilimento ubicato in Via dei Rottamai n. 251 Cesena (FC), per l'attività di gestione rifiuti da costruzione e demolizione.

Il progetto "Impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione nel Comune di Cesena (FC)", proposto da CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI srl è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con la esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con la Determinazione della Regione Emilia Romagna Num. 11949 del 11/06/2024, nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

- 1. unitamente all'istanza del provvedimento di abilitazione ambientale alle emissioni in atmosfera dovrà essere presentata una dichiarazione attestante che l'altezza dei cumuli non superi i 3,5 metri di altezza e un elaborato tecnico che riporti tutti gli ulteriori accorgimenti descritti nel progetto presentato atti a contenere le emissioni polverulente;*
- 2. almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività il proponente dovrà trasmettere ad Arpae la documentazione a firma di un Tecnico Competente in acustica, attestante la realizzazione della mitigazione acustica come descritta e posizionata nello Studio preliminare ambientale;*
- 3. andrà comunicata ad Arpae la data di avvio dell'attività;*
- 4. entro 90 giorni dall'avvio dell'attività il proponente dovrà trasmettere ad Arpae la relazione a firma di Tecnico Competente in acustica inerente l'esecuzione di un monitoraggio acustico condotto nelle condizioni più gravose, ovvero di massimo impatto, volto ad accertare i livelli sonori assoluti e differenziali presso tutti e 3 i ricettori interessati; le misurazioni dovranno essere condotte in conformità al DM 16/3/98. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzii immissioni sonore più elevate di quelle attese dovrà essere contestualmente inoltrato un progetto contenente l'indicazione di ulteriori mitigazioni da realizzare per contenere ulteriormente l'inquinamento acustico.*

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione dei comuni Valle del Savio, con nota prot. N.0041046/2024 del 15/10/2024 acquisita al protocollo Arpae PG/2024/187384 del 17/10/2024, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Arpae;
- Azienda USL della Romagna – Dipartimento Sanità Pubblica - sede di Cesena;
- Comune di Cesena.

Con nota PG/2024/168949 del 19/09/2024, aggiornata in data 09/01/2025 con PG/2025/3549, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del

31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della Ditta.

Con nota PG/2025/25274 del 10/02/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

"(...omissis...)"

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI DIFFUSE

L'impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione sarà costituito da:

- *pesa, posizionata all'ingresso dell'impianto;*
- *area di conferimento dei materiali, dotata di impianto di bagnatura;*
- *area destinata alla messa in riserva dei rifiuti (R13), con pavimentazione in asfalto, dotata di impianto di bagnatura;*
- *area destinata all'attività di recupero (R5) con pavimentazione in asfalto, dotata di impianto di bagnatura ed i distinti settori di deposito rifiuti (legno, ferro, plastica);*
- *area di stoccaggio degli End of Waste, dotata di impianto di bagnatura;*
- *area di deposito del granulato di conglomerato bituminoso, dotata di impianto di bagnatura.*

Per l'attività di vagliatura e frantumazione è previsto l'utilizzo di un impianto mobile di trattamento costituito da una macchina di frantumazione semovente e da un gruppo di vagliatura collegato a tale macchina. L'impianto sarà dotato di nebulizzatori d'acqua per l'abbattimento delle polveri nei nastri laterali, nel nastro di alimentazione del vaglio e nel nastro sottovaglio. L'alimentazione è a gasolio (consumo pari a circa 10 l/ora), per una potenza termica complessiva inferiore ad 1 MW (potenza massima installata pari a 121 kW).

Le attività previste, come esplicitate dal diagramma del ciclo produttivo sotto riportato, possono essere riassunte con:

- *l'arrivo dei camion presso il sito con i materiali da trattare;*
- *lo scarico del materiale nell'apposita area di messa in riserva dei rifiuti;*
- *il trasporto dei materiali da trattare nell'area destinata all'attività di recupero e carico del frantumatore;*
- *l'attività di frantumazione;*
- *lo stoccaggio del materiale nell'apposita area di deposito;*
- *il carico dei camion con il materiale lavorato.*

Presso l'impianto non sono quindi presenti emissioni convogliate in atmosfera ma unicamente emissioni diffuse, principalmente di polveri.

"(...omissis...)"

L'attività è prevista indicativamente dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00, nello specifico il Gestore dichiara che il trituratore mobile rimarrà sempre posizionato come da planimetria presentata e avrà un funzionamento previsto di 200 giorni/anno (15/20 giorni/mese per 3/5 giorni a settimana per massimo 8 h/giorno).

Nella tabella sottostante sono riportati la tipologia e i quantitativi dei materiali lavorabili annualmente, unitamente alle indicazioni sull'attività di recupero:

TABELLA N. 2.1 - ELENCO, TIPO E QUANTITÀ DI RIFIUTI LAVORABILI IN UN ANNO

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO	
TIPOLOGIA DEL D.M. 05.02.98 e s.m.i.	ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI (CODICI E.E.R.)	MESSA IN RISERVA		RECUPERO (t)	OPERAZIONI DI RECUPERO	CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME O DEI PRODOTTI OTTENUTI O DESTINAZIONE FINALE PREVISTA DAL D.M. 05.02.98 e s.m.i.
		STOCCAGGIO ISTANTANEO (t)	STOCCAGGIO ANNUO (t)			
7.1	170101	1.000	10.000	10.000	R13-R5 7.1.3, lett. a	7.1.4 Aggregato recuperato D.M. 152/2022
	170904	1.400	14.000	14.000	R13-R5 7.1.3, lett. a	7.1.4 Aggregato recuperato D.M. 152/2022
7.11	170508	500	5.000	5.000	R13-R5 7.11.3, lett. c	7.11.4 Aggregato recuperato D.M. 152/2022
7.2	010413	300	3.000	3.000	R13-R5 7.2.3, lett. f	7.2.4 Aggregato recuperato D.M. 152/2022
7.31-bis	170504	1.300	14.000	14.000	R13/R5 D.M. 152/2022	Aggregato recuperato D.M. 152/2022
7.4	101208	1.000	10.000	10.000	R13-R5 7.4.3, lett. a	7.4.4 Aggregato recuperato D.M. 152/2022
7.6	170302	1.300	14.000	14.000	R13-R5 7.6.3, lett. c	7.6.4 Granulato di conglomerato bituminoso D.M. 69/2018 e Aggregato recuperato D.M. 152/2022
Totale (t)		6.800	70.000	70.000		

All'interno della procedura di Screening è stato redatto uno studio di impatto da polveri nel quale sono stati individuati i ricettori potenzialmente esposti all'emissione di polveri diffuse a carico dell'attività ed è stata stimata l'emissione di PM10 secondo le "linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPAT.

In tabella sono riportati i risultati ottenuti in termini di emissioni di PM10 orarie, considerando tutte le attività considerate, con e senza gli abbattimenti previsti:

	Considerando i sistemi di mitigazione		Senza sistemi di mitigazione	
portata emissiva oraria	PM10 g/h		PM10 g/h	
frantumazione	49,50	82,5%	495,00	94,6%
stoccaggio carico-scarico	0,96	1,6%	9,15	1,7%
carico su autocarri e frantoio	1,65	2,7%	3,30	0,6%
azione vento	7,90	13,2%	15,80	3,0%
totale	60,01	100%	523,25	100%

Dalle valutazioni effettuate, di cui si condividono le impostazioni ed i risultati ottenuti, risulta che il contributo maggiore alle emissioni di polveri, in termini percentuali, sia da imputare all'attività di frantumazione e, anche se in misura minore, all'azione del vento sui cumuli di materiale stoccato. Dal bilancio di massa risulta un'emissione complessiva pari a circa 60 g/h di PM10, calcolata

applicando percentuali di riduzione della polverosità in funzione delle mitigazioni proposte dal Gestore. Si sottolinea che la percentuale di abbattimento utilizzata nelle stime è quella indicata nelle sopracitate linee guida. Di seguito le mitigazioni proposte dalla Ditta:

- copertura del carico trasportato mediante teloni;
- bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate nei periodi secchi;
- costante manutenzione ed efficienza dell'impianto di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione, così come previsto dal libretto d'uso e manutenzione a corredo della macchina;
- bagnatura dei cumuli dei materiali prima e dopo la frantumazione;
- movimentazione dei rifiuti e delle materie prime seconde limitando al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente mediante nebulizzazione di acqua;
- copertura dei cumuli nell'area di messa in riserva (R13) tramite appositi sistemi mobili di copertura (teli) quando le previsioni meteorologiche indicheranno l'imminente arrivo di piogge molto abbondanti e venti intensi che comportino l'arresto delle attività dell'impianto e/o quando le precipitazioni e le correnti d'aria locali lo richiederanno;
- altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non superiore a 3.5 metri;

Relativamente all'altezza massima dei cumuli e agli accorgimenti atti a contenere le emissioni di polveri diffuse, si sottolinea che il Gestore recepisce quanto disposto dalla Determinazione della Giunta Regionale n. 11949 del 11/06/2024 (DGP/2024/12521) - Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), e cioè che "unitamente all'istanza del provvedimento di abilitazione ambientale alle emissioni in atmosfera dovrà essere presentata una dichiarazione attestante che l'altezza dei cumuli non superi i 3,5 metri di altezza e un elaborato tecnico che riporti tutti gli ulteriori accorgimenti descritti nel progetto presentato atti a contenere le emissioni polverulente".

In merito al consumo di acqua per le operazioni di bagnatura di cumuli, viabilità interna e impianto di nebulizzazione del frantumatore, la ditta stima un consumo di circa 450 m³ annui di acqua, ipotizzando un utilizzo 1 m³ al giorno per il frantumatore e 2.5 m³ al giorno (per 100 giorni annui) per l'area dell'impianto.

Nelle immediate vicinanze dell'impianto si possono individuare 3 recettori, costituiti da edifici residenziali, posti a sud sud-ovest del confine perimetrale a distanze comprese tra 40 e 100 m circa. Inoltre, al confine sud dell'area è presente una cortina di alberi alti fino a 3-5 m ed è prevista la realizzazione di una barriera acustica alta 3,5 m affiancata a tale barriera verde a protezione dei recettori maggiormente interessati dal potenziale impatto (R1 ed R3).

Applicando i valori soglia previsti dalle linee guida ARPAT in funzione dei giorni di attività dell'impianto di frantumazione (200 gg/anno) e della distanza dei recettori dalle sorgenti ne deriva la compatibilità del progetto rispetto alle emissioni diffuse di polveri PM10 solo nel pieno rispetto delle mitigazioni che verranno poste in essere.

Infine si aggiungono le valutazioni in merito alla emissione relativa al motore dell'impianto di frantumazione che consiste in una emissione non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (potenza termica nominale inferiore a 1 MW, a gasolio) proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle

normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

Trattandosi di emissioni diffuse non convogliabili, non sono previsti valori limite di emissione ma prescrizioni funzionali che hanno lo scopo di ridurre la polverosità diffusa, di seguito elencate, ad integrazione di quanto già proposto dalla ditta e dalle conclusioni del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening):

- 1. deve essere posta particolare attenzione in caso di forte ventosità e, se necessario, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese;*
- 2. Il sistema di abbattimento polveri del frantoio mobile deve essere mantenuto in perfetta efficienza così come previsto dal libretto d'uso e manutenzione a corredo della macchina, così come i sistemi automatici di bagnatura e deve essere tenuto un registro degli interventi di manutenzione effettuati;*
- 3. deve essere effettuata la bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate nei periodi secchi;*
- 4. deve essere effettuata la bagnatura dei cumuli dei materiali prima e dopo la frantumazione;*
- 5. deve essere effettuata la movimentazione dei rifiuti e delle materie prime seconde limitando al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente mediante nebulizzazione di acqua;*
- 6. deve essere effettuata la copertura dei cumuli nell'area di messa in riserva (R13) tramite appositi sistemi mobili di copertura (teli) quando le previsioni meteorologiche indicheranno l'imminente arrivo di piogge molto abbondanti e venti intensi che comportino l'arresto delle attività dell'impianto e/o quando le precipitazioni e le correnti d'aria locali lo richiederanno;*
- 7. l'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non deve essere superiore a 3.5 metri;*
- 8. deve essere garantita la copertura del carico trasportato in ingresso e uscita dall'impianto mediante teloni;*
- 9. In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'impianto l'Autorità competente potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni.*

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Non sono presenti impianti termici.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del

18/03/2025 prot. 71741, acquisita al prot. di Arpae PG/2025/51442 del 18/03/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

"In merito alla pratica in oggetto (ns prot. n. 0235156 del 11.09.2024), inerente IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, esaminata la documentazione e le successive integrazioni trasmesse dalla Ditta CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI SRL in merito alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, in riferimento alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06), in VIA DEI ROTTAMAI N° 251 a Cesena (FC),

Premesso che trattasi di attività classificabile come Industria Insalubre di I Classe elenco B n. 83 e quindi soggetta ad adottare idonei accorgimenti gestionali e misure tecniche a tutela della salute della popolazione residente nelle vicinanze nei confronti dei conseguenti impatti ambientali, si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole, nel pieno rispetto di tutte le misure preventive dichiarate dal Proponente nella documentazione agli atti e di quelle prescritte da ARPAE ST e nel pieno rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in tutte le fasi e gli aspetti gestionali componenti l'attività lavorativa in oggetto, in particolare per quanto attiene la stabilità dei cumuli e le manovre in sicurezza dei mezzi all'interno dell'area."

Con nota P.G.N. 0012580/2025 del 20/03/2025 acquisita al prot. di Arpae PG/2025/53643 del 20/03/2025, il SUAP ha trasmesso il parere, favorevole condizionato, espresso dal Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio – Sportello Unico Edilizia, come di seguito riportato:

"L'area individuata in progetto era inserita all'interno del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "Rottamai" – ed è stata oggetto dei seguenti titoli edilizi

- Autorizzazione Unica n.87/2004 e Permesso di Costruire n.65/2004 per la realizzazione di piazzale e sistemazione di area verde di lotto artigianale interno all'Area Rottamai*
- Autorizzazione Unica n.69/2005 e Permesso di Costruire n.68/2005 per costruzione di fabbricato artigianale all'interno all'Area Rottamai*
- Denuncia di Inizio Attività n.485/2008 per completamento dei lavori e varianti all'ubicazione del corpo prefabbricato a servizi igienici ed ufficio*
- Denuncia di Inizio Attività n.454/2013 per completamento dei lavori e varianti all'ubicazione del corpo prefabbricato a servizi igienici..*

La ditta intestataria dei titoli edilizi non ha provveduto a presentare la fine lavori e richiesta di agibilità.

Nel Piano Urbanistico Comunale (PUG) l'area è individuata nella Tavola 1.2 Trasformabilità come TESSUTO PRODUTTIVO di cui all'art.5.9.1 delle norme.

Tra gli obiettivi del PUG vi sono:

- il riuso e la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità ambientale, urbana ed edilizia;*
- il contrasto e la mitigazione ai cambiamenti climatici (l'aumento della resilienza) e la riduzione dei rischi (sismico, idraulico, alluvionale, ecc.);*
- l'attrattività del sistema socio-economico e la competitività dei luoghi della produzione.*

Tali obiettivi relativi all'area in oggetto sono principalmente verificati con il rispetto dell'art.5.2.4 Permeabilità dei Suoli e art.5.2.5 Sistemazioni delle aree esterne e verifica degli impatti delle Norme disciplina di piano.

Nell'elaborato 5 e nella relazione allegate ed integrate si evince che l'attività di recupero di rifiuti sarà svolta negli spazi così individuati:

- ingresso e pesa (all'ingresso dell'area estrattiva);*

- area di conferimento dei materiali, dotata di impianto di bagnatura di mq.192 circa;
- area destinata alla messa in riserva dei rifiuti (R13), con pavimentazione in misto stabilizzato rullato, dotata di impianto di bagnatura di mq.1817;
- area di mq.507 destinata all'attività di recupero (R5) con pavimentazione in misto stabilizzato rullato, dotata di impianto di bagnatura ed i distinti settori di deposito rifiuti (legno, ferro, plastica) ove avvengono le operazioni di frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometriche separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate ecc. per la produzione di materie prime per l'edilizia ;
- area di mq.780 di stoccaggio delle materie prime secondarie (M.P.S.) derivanti dalle operazioni di ricupero (End of Waste), dotata di impianto di bagnatura;
- area di deposito del granulato di conglomerato bituminoso di mq.280 (End of Waste), dotata di impianto di bagnatura; su tali aree insiste la tettoia di cui all'Autorizzazione Unica n.69/2005 e Permesso di Costruire n.68/2005.
- area deposito rifiuti
- impianti di raccolta delle acque meteoriche con vasca di laminazione, delle acque di lavorazione con vasche interrate, ecc.

Per quanto di competenza, dato atto che tra gli obiettivi strategici per la qualità urbana ed ecologico ambientale del PUG vi è quello di promuovere e qualificare sotto l'aspetto urbanistico, ambientale e del paesaggio le aree produttive, prospettanti aree viarie e limitrofe al territorio rurale, si esprime parere favorevole condizionato

- alla regolarizzazione delle incongruenze riscontrabili con i precedenti autorizzativi
- alla chiusura dei lavori e presentazione delle richieste di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità per gli atti autorizzativi decaduti
- alla presentazione per i nuovi interventi di idoneo titolo abilitativo comprensivo di elaborato specifico in cui siano indicate le opere di mitigazione esistenti e future, quali alberature verso il territorio agricolo e le abitazioni esistenti, la scheda di valutazione per il rispetto dell'indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) art.5.2.4. delle Norme del PUG e la relazione con le previsioni urbanistiche,edilizie ed ambientali del PUG.

Si comunica altresì che il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale è propedeutico per la presentazione delle pratiche edilizie da presentarsi entro 60 giorni dal rilascio dell'atto.”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei comuni Valle del Savio in data 09/09/2024, prot. 35224, e confermata in data 10/09/2024, prot. 35487, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (127 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalle **attività di gestione rifiuti da costruzione e demolizione (compresa l'attività mediante frantumatore)** svolte nell'impianto in Via dei Rottamai n. 251 Cesena (FC), **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) deve essere posta particolare attenzione in caso di forte ventosità e, se necessario, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese;
 - b) il sistema di abbattimento polveri del frantoio mobile deve essere mantenuto in perfetta efficienza così come previsto dal libretto d'uso e manutenzione a corredo della macchina, così come i sistemi automatici di bagnatura e gli interventi di manutenzione effettuati dovranno essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 5
 - c) deve essere effettuata la bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate nei periodi secchi;
 - d) deve essere effettuata la bagnatura dei cumuli dei materiali prima e dopo la frantumazione;
 - e) deve essere effettuata la movimentazione dei rifiuti e delle materie prime seconde limitando al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente mediante nebulizzazione di acqua;
 - f) deve essere effettuata la copertura dei cumuli nell'area di messa in riserva (R13) tramite appositi sistemi mobili di copertura (teli) quando le previsioni meteorologiche indicheranno l'imminente arrivo di piogge molto abbondanti e venti intensi che comportino l'arresto delle attività dell'impianto e/o quando le precipitazioni e le correnti d'aria locali lo richiederanno;
 - g) l'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non deve essere superiore a 3,5 metri;
 - h) deve essere garantita la copertura del carico trasportato in ingresso e uscita dall'impianto mediante teloni;

- i) in caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAC di Forlì-Cesena potrà individuare e prescrivere monitoraggi e/o ulteriori più puntuali prescrizioni atte a ridurre al minimo le emissioni diffuse di polveri, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
2. La messa in esercizio dell'attività di gestione rifiuti da costruzione e demolizione, di cui al successivo punto 3., potrà avvenire solo a seguito dell'adempimento di quanto richiesto dal Comune di Cesena con la nota P.G.N. 0012580/2025 del 20/03/2025 acquisita al prot. di Arpae PG/2025/53643 del 20/03/2025 riportata in premessa, ovvero:
- a) la regolarizzazione delle incongruenze riscontrabili con i precedenti autorizzativi;
 - b) la chiusura dei lavori e presentazione delle richieste di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità per gli atti autorizzativi decaduti;
 - c) la presentazione per i nuovi interventi di idoneo titolo abilitativo comprensivo di elaborato specifico in cui siano indicate le opere di mitigazione esistenti e future, quali alberature verso il territorio agricolo e le abitazioni esistenti, la scheda di valutazione per il rispetto dell'indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) art.5.2.4. delle Norme del PUG e la relazione con le previsioni urbanistiche, edilizie ed ambientali del PUG.
3. La Ditta, successivamente agli adempimenti di cui al punto 2., dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio dell'attività di gestione rifiuti da costruzione e demolizione, con un anticipo di almeno 15 giorni, e una dichiarazione circa la data di conclusione degli adempimenti suddetti.
4. Gli impianti di abbattimento delle polveri previsti (nebulizzatori installati sul trituratore mobile, ugelli irrigatori distribuiti nell'area e lungo il perimetro dell'impianto) devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 5.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni, nel quale si dovrà:
- a) annotare tutti gli interventi di manutenzione effettuati ai sistemi di abbattimento delle polveri (nebulizzatori installati sul trituratore mobile, ugelli irrigatori distribuiti nell'area e lungo il perimetro dell'impianto), così come richiesto alla lettera b) del precedente punto 1.
 - b) annotare ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento delle polveri previsti (nebulizzatori installati sul trituratore mobile, ugelli irrigatori distribuiti nell'area e lungo il perimetro dell'impianto), così come richiesto al precedente punto 4.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 09.09.2024 - P.G.N. 35224 pratica 34/AUA/2024 e con successive integrazioni volontarie in data 10.09.2024, acquisita al protocollo di Arpa e al PG/2024/163895 dell'11.09.2024, dalla Ditta **CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI S.r.l.** con sede legale in Comune di Mercato Saraceno - Via L. da Vinci n. 24 e impianto in Comune di Cesena - Via dei Rottamai n. 251, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che nella comunicazione per l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di Cesena - Via dei Rottamai n. 251, il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10 del D.M. 05/02/1998 per recupero di rifiuti NON pericolosi o all'art.8 del D.M. 161 del 12/06/2002 per recupero rifiuti pericolosi;
- che i rifiuti gestiti sono coerenti con quelli ammessi al punto 1 - "Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione" e al punto 2 - "Altri rifiuti inerti di origine minerale" della tabella 1 - "Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato" dell'allegato 1 del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*;
- che i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- che i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

Vista la nota PG/2024/181245 del 08.10.2024, con cui la scrivente Agenzia ha comunicato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio che la Ditta Centro Recupero Romagna Inerti S.R.L. doveva predisporre specifica documentazione integrativa e che si doveva procedere all'indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona.

Vista la nota PG/2024/181245 del 08.10.2024, con cui Arpa e ha chiesto al Comune di Cesena di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, con gli strumenti urbanistici vigenti.

Dato atto che con nota del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio datata 15.10.2024 - P.G.N. 41046 pratica 34/AUA/2024, acquisita al protocollo di Arpa e con PG/2024/187384 del 17.10.2024, è stato comunicato l'avvio procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e l'indizione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della legge 241/90 e s.m.i. (conferenza semplificata in modalità asincrona).

Dato atto che con la suddetta nota è stata trasmessa la richiesta di integrazioni ai fini dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento di AUA e la sospensione dei termini del procedimento fino alla trasmissione delle integrazioni complete;

Con nota PG/2024/203426 del 11.11.2024 la Ditta Centro Recupero Romagna Inerti S.r.l., ha

chiesto una prima proroga per la consegna della documentazione integrativa richiesta concessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio con nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/206877 del 15.11.2024 con la precisazione che i termini rimanevano sospesi per ulteriori 30 giorni;

Con nota PG/2024/214494 del 27.11.2024, la Ditta Centro Recupero Romagna Inerti S.r.l., ha chiesto una ulteriore proroga di 30 giorni in ragione della complessità della documentazione da presentare e per l'entrata in vigore del D.M. n. 127 del 28 giugno 2024.

Con nota acquisita agli atti di Arpae al PG/2024/220645 del 05.12.2024, il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ha concesso un'ulteriore proroga per la consegna della documentazione integrativa precisando che i termini del procedimento rimanevano sospesi per ulteriori 30 giorni.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 07.01.2025 e in data 10.01.2025, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/1733 del 07.01.2025 e con PG/2025/4018 del 10.01.2025;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare 2022-2027 di cui alla Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione;

Vista la nota acquisita al PG/2025/53643 del 20.03.2025, con cui il Comune di Cesena ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico – edilizia da cui risulta quanto segue:

“L'area individuata in progetto era inserita all'interno del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Rottamai” – ed è stata oggetto dei seguenti titoli edilizi

- Autorizzazione Unica n.87/2004 e Permesso di Costruire n.65/2004 per la realizzazione di piazzale e sistemazione di area verde di lotto artigianale interno all'Area Rottamai*
- Autorizzazione Unica n.69/2005 e Permesso di Costruire n.68/2005 per costruzione di fabbricato artigianale all'interno all'Area Rottamai*
- Denuncia di Inizio Attività n.485/2008 per completamento dei lavori e varianti all'ubicazione del corpo prefabbricato a servizi igienici ed ufficio*
- Denuncia di Inizio Attività n.454/2013 per completamento dei lavori e varianti all'ubicazione del corpo prefabbricato a servizi igienici..*

La ditta intestataria dei titoli edilizi non ha provveduto a presentare la fine lavori e richiesta di agibilità.

Nel Piano Urbanistico Comunale (PUG) l'area è individuata nella Tavola 1.2 Trasformabilità come TESSUTO PRODUTTIVO di cui all'art.5.9.1 delle norme.

Tra gli obiettivi del PUG vi sono:

- il riutilizzo e la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità ambientale, urbana ed edilizia; - il contrasto e la mitigazione ai cambiamenti climatici (l'aumento della resilienza) e la riduzione dei rischi (sismico, idraulico, alluvionale, ecc.);*
- l'attrattività del sistema socio-economico e la competitività dei luoghi della produzione. Tali obiettivi relativi all'area in oggetto sono principalmente verificati con il rispetto dell'art.5.2.4 Permeabilità dei Suoli e art.5.2.5 Sistemazioni delle aree esterne e verifica degli impatti delle Norme disciplina di piano.*

Nell'elaborato 5 e nella relazione allegate ed integrate si evince che l'attività di recupero di rifiuti sarà svolta negli spazi così individuati:

- *ingresso e pesa (all'ingresso dell'area estrattiva);*
- *area di conferimento dei materiali, dotata di impianto di bagnatura di mq.192 circa;*
- *area destinata alla messa in riserva dei rifiuti (R13), con pavimentazione in misto stabilizzato rullato, dotata di impianto di bagnatura di mq.1817;*
- *area di mq.507 destinata all'attività di recupero (R5) con pavimentazione in misto stabilizzato rullato, dotata di impianto di bagnatura ed i distinti settori di deposito rifiuti (legno, ferro, plastica) ove avvengono le operazioni di frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometriche separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate ecc. per la produzione di materie prime per l'edilizia ;*
- *area di mq.780 di stoccaggio delle materie prime secondarie (M.P.S.) derivanti dalle operazioni di recupero (End of Waste), dotata di impianto di bagnatura;*
- *area di deposito del granulato di conglomerato bituminoso di mq.280 (End of Waste) , dotata di impianto di bagnatura; su tali aree insiste la tettoia di cui all'Autorizzazione Unica n.69/2005 e Permesso di Costruire n.68/2005.*
- *area deposito rifiuti*
- *impianti di raccolta delle acque meteoriche con vasca di laminazione, delle acque di lavorazione con vasche interrate, ecc.*

Per quanto di competenza, dato atto che tra gli obiettivi strategici per la qualità urbana ed ecologico ambientale del PUG vi è quello di promuovere e qualificare sotto l'aspetto urbanistico, ambientale e del paesaggio le aree produttive, prospettanti aree viarie e limitrofe al territorio rurale, si esprime parere favorevole condizionato

- *alla regolarizzazione delle incongruenze riscontrabili con i precedenti autorizzativi;*
- *alla chiusura dei lavori e presentazione delle richieste di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità per gli atti autorizzativi decaduti;*
- *alla presentazione per i nuovi interventi di idoneo titolo abilitativo comprensivo di elaborato specifico in cui siano indicate le opere di mitigazione esistenti e future, quali alberature verso il territorio agricolo e le abitazioni esistenti, la scheda di valutazione per il rispetto dell'indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) art.5.2.4. delle Norme del PUG e la relazione con le previsioni urbanistiche,edilizie ed ambientali del PUG..*

Si comunica altresì che il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale è propedeutico per la presentazione delle pratiche edilizie da presentarsi entro 60 giorni dal rilascio dell'atto.“;

Considerato che:

- *la ditta intende gestire in stoccaggio istantaneo e in stoccaggio annuo un quantitativo complessivo di rifiuti su cui effettua operazioni R13 e R5 indipendentemente dalla tipologia di appartenenza;*
- *lo stoccaggio istantaneo massimo previsto è di 6.800 t, mentre lo stoccaggio annuo massimo previsto è di 70.000 t/anno;*

- il quantitativo massimo di rifiuti recuperati sarà pari a circa 70.000 t/anno e gli aggregati recuperati derivanti dalle operazioni di recupero R5 saranno conformi al D.M. 127/2004 e/o al D.M. 69/18;
- la ditta ha previsto la doppia possibilità di conformità al D.M. 69/2018 o al D.M. 127/2024 per il codice EER 170302, pertanto nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto per la gestione dei rifiuti è stato previsto uno specifico settore destinato ad accogliere il granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. 69/2018;
- il frantoio mobile e il vaglio, dei quali sono stati trasmessi i documenti contenenti le specifiche tecniche, non sono di proprietà della Ditta Centro Recupero Romagna Inerti S.r.l. ma verranno noleggiati da una ditta esterna, pertanto è stata fornita documentazione attestante il contratto di noleggio dei macchinari;
- nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto per la gestione dei rifiuti sono previsti i seguenti settori, secondo quanto previsto dall'allegato 5 del D.M. 05.02.98:
 - pesa (all'ingresso dell'area estrattiva);
 - area di conferimento dei materiali, dotata di impianto di bagnatura;
 - area destinata alla messa in riserva dei rifiuti (R13), con pavimentazione in asfalto, dotata di impianto di bagnatura;
 - area destinata all'attività di recupero (R5) con pavimentazione in asfalto, dotata di impianto di bagnatura ed i distinti settori di deposito rifiuti (legno, ferro, plastica);
 - area di stoccaggio degli End of Waste "Aggregato recuperato", dotata di impianto di bagnatura;
 - area di deposito degli End of Waste "granulato di conglomerato bituminoso", dotata di impianto di bagnatura;
 - recinzione perimetrale di tutta l'area dell'impianto, ingresso provvisto di cancello e viabilità di servizio realizzata con una pavimentazione in asfalto;
 - adeguato sistema di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche;
- i cumuli dei rifiuti presenti nell'area di messa in riserva saranno protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi mobili di copertura (teli) e avranno un'altezza massima di 3,5 metri;

Preso atto che:

- l'attività nel 2024 è stata sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusasi con esclusione da ulteriore procedura di VIA mediante D.G.R. n. 11949 del 11/06/2024;
- Il progetto sottoposto a Screening prevedeva la realizzazione di un impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione (R13 - R5) con l'ausilio di un impianto mobile di trattamento costituito da una macchina di frantumazione semovente e da un gruppo di vagliatura collegato a tale macchina;

Valutato che il progetto presentato nell'istanza di AUA in oggetto è coerente con quanto valutato nell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusasi con esclusione da ulteriore procedura di VIA mediante D.G.R. n. 11949 del 11/06/2024 nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. unitamente all'istanza del provvedimento di abilitazione ambientale alle emissioni in atmosfera dovrà essere presentata una dichiarazione attestante che l'altezza dei cumuli non superi i 3,5 metri di altezza e un elaborato tecnico che riporti tutti gli ulteriori accorgimenti descritti nel progetto presentato atti a contenere le emissioni polverulente;

2. almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività il proponente dovrà trasmettere ad Arpae la documentazione a firma di un Tecnico Competente in acustica, attestante la realizzazione della mitigazione acustica come descritta e posizionata nello Studio preliminare ambientale;
3. andrà comunicata ad Arpae la data di avvio dell'attività;
4. entro 90 giorni dall'avvio dell'attività il proponente dovrà trasmettere ad Arpae la relazione a firma di Tecnico Competente in acustica inerente l'esecuzione di un monitoraggio acustico condotto nelle condizioni più gravose, ovvero di massimo impatto, volto ad accertare i livelli sonori assoluti e differenziali presso tutti e 3 i ricettori interessati; le misurazioni dovranno essere condotte in conformità al DM 16/3/98. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzii immissioni sonore più elevate di quelle attese dovrà essere contestualmente inoltrato un progetto contenente l'indicazione di ulteriori mitigazioni da realizzare per contenere ulteriormente l'inquinamento acustico;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della sopracitata Determinazione D.G.R. n. 11949 del 11/06/2024;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

- Elaborato grafico acquisito al PG n. 1733 del 07.01.2025 "*Elaborato n°5 - Planimetria dell'impianto*", Revisione II, datata Gennaio 2025, scala 1:250, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- A. La ditta **CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI S.r.l.**, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno - Via L. da Vinci n. 24, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'impianto in **Comune di Cesena - Via dei Rottamai n. 251**;
- B. **L'avvio dell'attività** di recupero rifiuti oggetto del presente allegato **è subordinato** all'avverarsi delle seguenti condizioni fissate nel parere del Comune di Cesena riportato in premessa:
 1. presentazione al Comune di Cesena delle pratiche edilizie **entro 60 giorni** dal rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP relative:

- alla regolarizzazione delle incongruenze riscontrabili con i precedenti autorizzativi;
- alla chiusura dei lavori e presentazione delle richieste di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità per gli atti autorizzativi decaduti;
- alla presentazione per i nuovi interventi di idoneo titolo abilitativo comprensivo di elaborato specifico in cui siano indicate le opere di mitigazione esistenti e future, quali alberature verso il territorio agricolo e le abitazioni esistenti, la scheda di valutazione per il rispetto dell'indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) art.5.2.4. delle Norme del PUG e la relazione con le previsioni urbanistiche, edilizie ed ambientali del PUG.

2. presentazione ad Arpae SAC di Forlì-Cesena di idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni sopra indicate.

C. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto della Ditta **CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI S.r.l.** sito in Comune di Cesena - Via dei Rottamai n. 251, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio o istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)	Caratteristiche end of waste
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170101 - 170904	R13-R5	2.400	24.000	24.000	Aggregato recuperato D.M. 127/2024
7.2 - Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010413	R13-R5	300	3.000	3.000	Aggregato recuperato D.M. 127/2024
7.4 - Sfridi di laterizio	101208	R13-R5	1.000	10.000	10.000	Aggregato

cotto ed argilla espansa						recuperato D.M. 127/2024
7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	R13-R5	1.300	14.000	14.000	Granulato di conglomerato bituminoso D.M. 69/2018 e Aggregato recuperato D.M. 127/2024
7.11 - Pietrisco tolto d'opera	170508	R13-R5	500	5.000	5.000	Aggregato recuperato D.M. 127/2024
7.31-bis - Terre e rocce di scavo	170504	R13-R5	1.300	14.000	14.000	Aggregato recuperato D.M. 127/2024

- D. L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 2** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- E. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127 e al D.M. 28 marzo 2018 n. 69;
- F. I materiali derivanti dall'operazione di recupero R5 sui rifiuti appartenenti alle tipologia 7.1, 7.2, 7.4, 7.11 e 7.31-bis cessano di essere considerati rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se soddisfano i criteri previsti dall'art. 3 e dall'Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del D.M. 127/2024 e inviate ad Arpae AAC Est- SAC di Forlì-Cesena e Arpae APA Est- Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni potranno essere trasmesse anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
- G. Il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 effettuata sul rifiuto costituito da conglomerato bituminoso classificato con codice EER 170302 - *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301** appartenente alla tipologia 7.6, potrà cessare di essere

considerato rifiuto qualora soddisfi i o i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e venga pertanto qualificato come "granulato di conglomerato bituminoso", o i criteri dettati dal D.M. 127/2024 e venga pertanto qualificato come "aggregato recuperato". A tale proposito in impianto dovrà essere previsto uno specifico settore destinato ad accogliere il granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. 69/2018. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dalla suddetta normativa e inviata ad Arpae AAC Est – SAC di Forlì-Cesena e Arpae APA Est – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

- H. Le diverse tipologie di End of Waste dovranno essere stoccate separatamente e identificate mediante apposita cartellonistica, recante l'indicazione della tipologia di End of Waste e la numerazione del lotto corrispondente.
- I. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- J. Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta chiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale per l'impianto gestione rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree del piazzale dell'impianto quali area pesa, area messa in riserva dei rifiuti (R13), area di attività di recupero (R5), area di conferimento dei materiali, area di stoccaggio delle materie prime secondarie (MPS) derivanti dalle operazioni di recupero (End of Waste), area di deposito del granulato di conglomerato bituminoso per una superficie complessiva pari a mq 3.703,00;
- Le acque reflue di dilavamento, prima dello scarico nel corpo recettore, verranno preventivamente trattate in un impianto costituito da 2 vasche in serie, di cui vasca di sedimentazione avente un volume utile pari a mc 32,00, dissabbiatore statico con volume utile pari a mc 40,00;
- I sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale - Area Est - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena con nota del 15/01/2025, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2025/7171;
- Lo scarico finale, previo trattamento depurativo, recapita in un fosso stradale di Via Violetti afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica comprensiva dei dati relativi alla tipologia e dimensionamento dei sistemi di trattamento installati, acquisita agli atti in data 11/09/2024 al Prot. Arpae n. PG/2024/163895;
- Tavola Unica Elaborato n. 9, comprensiva dello schema fognario a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti in data 07/01/2025 al Prot. Arpae n. PG/2025/1733 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via dei Rottamai n. 251 - Cesena
Destinazione dell'insediamento	Impianto gestione rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree del piazzale dell'impianto quali area pesa, area messa in riserva dei rifiuti (R13), area di attività di recupero (R5), area di conferimento dei materiali, area di stoccaggio delle materie prime secondarie (MPS) derivanti dalle operazioni di recupero (End of Waste), area di deposito del granulato di conglomerato bituminoso per una superficie complessiva pari a mq 3.703,00
Sistemi di trattamento prima dello scarico	impianto costituito da 2 vasche in serie, di cui vasca di sedimentazione avente un volume utile pari a mc 32,00, dissabbiatore statico con volume utile pari a mc 40,00
Corpo Recettore	Fosso stradale di Via Violetti afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
- 2) Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento dissabbiatore e prima dell'immissione nel corpo recettore, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 3) Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza" e smi;
- 4) Tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza;
- 5) **Con frequenza almeno all'annuale** dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di sedimentazione e all'impianto dissabbiatore. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato.. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 Parte Quarta

e s.m.i.. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tali materiali, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;

- 6) **Entro 12 mesi dall'attivazione dello scarico** dovrà essere effettuato un autocontrollo dello stesso che valuti i seguenti parametri: **Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi Totali**. L'esito analitico degli autocontrolli dovrà essere tempestivamente comunicato, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);
- 7) **La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere almeno triennale** a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri (**Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali**) e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza. per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato;
- 8) **La data di attivazione dello scarico** dovrà essere comunicata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emt.it) entro 10 giorni dalla stessa;
- 9) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 09/09/2024 (acquisita al Prot. Com.le 128933 del 11/09/2024) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche a servizio di impresa fuori fognatura;

Visti:

- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

dato atto che:

- i sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- trattandosi di scarico di acque reflue domestiche derivante da insediamento di potenzialità inferiore a 50 A.E., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicato nella Tabella B della medesima Deliberazione;

visti inoltre:

- il parere ARPAE-ST protocollo n. 33390/2024 del 03/10/2024, acquisito al Prot. Com.le 141832 del 04/10/2024;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	CENTRO RECUPERI ROMAGNA INERTI SRL
Ubicazione dell'insediamento	Via dei Rottamai 251 – CESENA (FC)
Destinazione d'uso insediamento	fabbricato destinato ad ufficio
Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	2 A.E.
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 3 A.E. (150 litri) Fossa Imhoff da 3 A.E. (Sed. 250 litri – Dig. 600 litri) Filtro batterico anaerobico da 2 A.E. (mc 1,82 – h = 1,10 m)

Ricettore dello scarico	fosso stradale tombinato
-------------------------	--------------------------

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. l'eventuale manomissione di suolo pubblico dovrà rispettare le disposizioni impartite dal competente Settore Infrastrutture;
2. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 09/09/2024 (Prot. Com.le 128933 del 11/09/2024) e s.m.i. e comunque nel rispetto delle prescrizioni ARPAE-ST acquisito al Prot. Com.le 141832 del 04/10/2024 sottoriportate;
3. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
4. si dovrà dotare l'impianto di un'adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato o comunque in zona ove non possa arrecare fastidi;
5. nel punto di immissione nel corpo recettore, se a cielo aperto, il tubo non deve occupare la sezione utile del recettore stesso;
6. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame della presente autorizzazione. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto;
7. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico trasmette tramite PEC al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato (MODULO 3 scaricabile dal sito del Comune). Qualora lo stato di fatto delle reti fognarie interne e delle schede tecniche fossero modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto, tale dichiarazione, con allegata la documentazione aggiornata, dovrà essere trasmessa anche al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO di ACQUE REFLUE DOMESTICHE nella fognatura nera non intercettata dal depuratore ma recapitante nel fosso stradale tombinato di via dei Rottamai incrocio via Violetti e per lo scarico di ACQUE METEORICHE nella depressione morfologica esistente (fosso poderale) secondo lo schema fognario allegato:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, la presente autorizzazione allo scarico in acque superficiali si considera tacitamente confermata se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scarico;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - a. rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere ARPAE-ST sottoriportate;
 - b. effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con adeguata periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa

Imhoff e il pozzetto degrassatore devono essere vuotati con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;

c.· adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

d.· regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;

e.· convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;

f.· mantenere in efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali e le altre opere di sistemazione liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulati;

g.· provvedere all'espurgo di fossi e/o canali privati in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di materiali vari che impediscano, anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque;

h.· osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023 che qui si intendono tutte richiamate;

i.· dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

l.· dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del presente;

3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2023 non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente allegato decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benestare allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore. Rimarrà comunque in corso di validità il benestare allo scarico delle acque meteoriche rilasciato con la medesima.

Per tutto quanto non previsto nel presente ALLEGATO troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.